

dossier

9 luglio 2020

Misure urgenti in materia di salute e di
sostegno al lavoro e all'economia
(cd. “Decreto Rilancio”)

(approvato dalla Camera dei deputati)

Volume II - Articoli 104-185-*bis*

D.L. 34/2020 – A.S. 1874



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

TITOLO VI – MISURE FISCALI

Articolo 119***(Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici)***

L'articolo 119, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di **efficienza energetica** (anche attraverso interventi di **demolizione e ricostruzione**) e di **misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di **monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici**) sostenute dal 1° luglio 2020 e **fino al 31 dicembre 2021**.

Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso **fino al 30 giugno 2022** per gli interventi **effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati**.

La detrazione è prevista inoltre per l'**installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica** nonché di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**.

Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati **dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento**.

Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un **numero massimo di due unità immobiliari**. Le norme **non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9** (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa **a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati**, che devono anche attestare la **congruità delle spese** sostenute con gli interventi agevolati.

Il **comma 1** della disposizione **incrementa al 110%** (rispetto al 65% e al 50% disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) **l'aliquota di detrazione** dall'Irpef o dall'Ires spettante a fronte di specifici **interventi in ambito di efficienza energetica**.

Si ricorda che l'agevolazione per la **riqualificazione energetica degli edifici**, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel

riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi **elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo**) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta riassuntivamente di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);
- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006.

Il comma 175, lettera a), n.1, della **legge di bilancio 2020 proroga al 31 dicembre 2020** il termine previsto per avvalersi della richiamata detrazione fiscale.

Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della [Guida dell'Agenzia delle entrate](#).

Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine *web* [Riqualificazione energetica degli edifici: l'ecobonus](#) e [Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica](#) consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

In particolare, la disposizione stabilisce che **la detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici** (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) **si applica nella misura del 110 per cento**, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto **in cinque quote annuali di pari importo**, nei seguenti specifici casi:

- interventi di **isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate** che interessano l'involucro dell'edificio con **un'incidenza superiore al 25 per cento** della superficie disperdente lorda dell'edificio **o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno** (lettera a).

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- **50.000 euro** per gli **edifici unifamiliari** o per le unità immobiliari situate all'interno di **edifici plurifamiliari** che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **40.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da due a otto unità immobiliari**;
- **30.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da più di otto unità immobiliari**.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017](#).

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con **impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal [regolamento delegato \(UE\) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 a pompa di calore](#) (ivi compresi gli **impianti ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di **impianti fotovoltaici** (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di **microcogenerazione o a collettori solari**). La detrazione è riconosciuta inoltre per **l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani** non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell'aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE) (lettera b).

Si ricorda che in base all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 per **teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti** è da intendersi un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- b) il 50 per cento di calore di scarto;
- c) il 75 per cento di calore cogenerato;
- d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

Per un approfondimento delle procedure di infrazione per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti alla qualità dell'aria si rinvia alla lettura del

dossier: [Qualità dell'aria: l'Italia deferita alla Corte di giustizia dell'Ue](#) realizzato dal Servizio studi del Senato della Repubblica.

La detrazione è calcolata su un **ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000** euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **fino a otto unità immobiliari** ovvero a **15.000** euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da **più di otto unità immobiliari** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- **interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari** che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno **per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) **ovvero con impianti di microgenerazione, nonché a collettori solari**) (lettera c).

L'agevolazione è riconosciuta altresì, **esclusivamente per le aree non metanizzate** nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, **per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle**. Infine, l'agevolazione è riconosciuta anche nei **comuni montani** non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate **per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente**.

Si ricorda che nel decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 (allegato 1 (articolo 3)) sono individuati i valori di riferimento per la classe 5 stelle.

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92

La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.**

Il **comma 2** stabilisce che **l'aliquota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico** contenuti nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a **condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi** indicati al comma 1.

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei **vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio** (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o gli interventi di cui al citato comma 1 **siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali**, la detrazione **si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico**, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti previsti al comma 3 (**miglioramento classe energetica**).

Il **comma 3** indica i **requisiti tecnici** minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2.

La disposizione chiarisce che ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono **rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi previsti ai successivi commi 5 e 6 (impianti solari fotovoltaici), **il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica-A.P.E. (articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Inoltre, la norma chiarisce che, **nel rispetto dei prescritti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione**, nei limiti stabiliti ai commi 1 e 2, **anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.**

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che **nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente**, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Il nuovo comma 3-bis proroga la fruizione della detrazione fino alla metà del 2022 per gli interventi effettuati su immobili Iacp.

In particolare la norma stabilisce che le disposizioni previste dai commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente (**sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022**) per gli interventi **effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati**, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*).

Il comma 4 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici **interventi antisismici sugli edifici** (commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**:

- adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di **opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali**, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (**attualmente agevolati al 50%**);
- **interventi di riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio **ad una** (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) o due **classi** (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini) **di rischio inferiori** e nelle zone a rischio sismico

1, 2 e 3 anche mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi sopra citati, in caso di **cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi**, la **detrazione per i premi delle assicurazioni** aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986) spetta nella misura del **90 per cento**.

Le agevolazioni **non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4**.

Il **comma 4-bis estende la detrazione** introdotta dal comma 4 anche alla **realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici**.

In particolare, la norma prevede che la detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, **a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici** previsti dai sopra citati commi da *1-bis* a *1-septies*, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Il **comma 5 estende la detrazione nella misura del 110% anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici**, per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, fino ad un **ammontare non superiore a euro 48.000** e comunque nel **limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza** nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti **sia eseguita congiuntamente** a uno degli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico (commi 1 e 4).

In caso di **interventi di trasformazione** degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un **organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente**, **interventi di nuova costruzione**, e **interventi di ristrutturazione urbanistica** (articolo 3, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) **il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza** nominale.

Il **comma 6 stabilisce** che tale detrazione è riconosciuta anche per **l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati**

negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Il comma 7 stabilisce che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici-GSE dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

In merito al ritiro dell'energia non autoconsumata si ricorda che l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

Con il **decreto del Ministro dello sviluppo economico** che disciplina la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili (comma 9, articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019) sono individuati altresì **i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa** prodotta dagli impianti incentivati ai sensi del comma in esame.

Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#);

- c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti;
- d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico *in situ*, compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante.

Il **comma 8** riconosce anche per l'**installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici la **detrazione nella misura del 110 cento**, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque** quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 9** circoscrive l'**ambito dei soggetti beneficiari** delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo.

Il comma prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati **dai condomini**, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, **dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni** e **dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di ***in house providing*** per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettere a-d).

Le norme si applicano altresì anche agli interventi realizzati **dagli enti del Terzo settore** (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, lettera *d-bis*) nonché alle **associazioni e alle società sportive dilettantistiche** per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a **spogliatoi (lettera e)**.

Si ricorda che l'articolo 101, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dispone che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo

settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Il **comma 10** stabilisce che le agevolazioni **per la riqualificazione energetica degli edifici** (commi da 1 a 3) **si applicano** agli interventi effettuati dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul **numero massimo di due unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Ai sensi del **comma 11**, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente **richiede il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il **visto di conformità è rilasciato** dai soggetti iscritti negli albi dei dottori **commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro** o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere *a*) e *b*), del DPR 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

Il **comma 12** specifica che i dati relativi all'opzione sono **comunicati esclusivamente in via telematica**, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità indicato al comma 11, secondo quanto disposto con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il **comma 13** stabilisce che ai fini della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo in esame e **dell'opzione per la cessione o per lo sconto** di cui all'articolo 121:

- per gli interventi di **riqualificazione energetica**, **i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti** e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una **copia dell'asseverazione** viene trasmessa esclusivamente **per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)**. Con **decreto** del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione e le modalità attuative;
- per gli interventi **antisismici**, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è **asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico**

secondo le rispettive competenze professionali, e **iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali**. I professionisti incaricati **attestano**, altresì, **la congruità delle spese** sostenute.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Il **comma 13-bis** prevede che l'**asseverazione** di cui al comma 13 è **rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento** dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all'articolo 121 del decreto in esame. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese **si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico** (comma 13, lettera a)).

Nelle more dell'adozione del predetto decreto la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai **prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Il **comma 14** dispone che **ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali** ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano **attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I **soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni** stipulano una **polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato** al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, **non inferiore a 500 mila euro.**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la **decadenza** dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative previste della legge 24 novembre 1981, n 689.

L'organo addetto al **controllo** sull'osservanza della presente disposizione è **individuato nel Ministero dello sviluppo economico**.

Il **comma 15** chiarisce che **rientrano tra le spese detraibili** quelle **sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni** di cui ai commi 3 e 13 e del **visto di conformità** di cui al comma 11.

Il **comma 15-bis** chiarisce che le disposizioni del presente articolo **non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9** (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Il **comma 16** reca delle modifiche all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 al fine di **semplificare e coordinare le norme vigenti in materia di interventi di efficienza energetica**.

In particolare, il comma, con efficacia dal 1° gennaio 2020, **sopprime** il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 del richiamato articolo 14 in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

Si ricorda che i periodi soppressi prevedono che la detrazione per gli interventi di efficienza energetica è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Il comma conseguentemente **introduce**, a partire dal 1° gennaio 2020, un **nuovo comma all'articolo 14 (comma 2.1)** che prevede **che la detrazione al 65 per cento è ridotta al 50 per cento** per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e **posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono **esclusi** dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.

La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

L'articolo 16-bis stabilisce che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. Pertanto, la detrazione pari al 36 per cento (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

L'articolo 16-ter chiarisce che le disposizioni del comma 5 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici) si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione pari al 36% nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

Il comma 16-quater reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione (valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032).

Articolo 119-bis***(Differimento del termine di inizio lavori per i comuni beneficiari di contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale)***

L'articolo 119-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, differisce dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l'inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Viene altresì eliminata la condizione che limita l'applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

L'art. 30 del D.L. 34/2019 assegna, sulla base di determinati criteri, contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. I contributi assegnati ai comuni, in base alla popolazione residente, sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 30, comma 3, D. L. 34/2019).

L'assegnazione dei contributi ai comuni è avvenuta con il [decreto direttoriale 14 maggio 2019 del Ministero dello sviluppo economico](#).

Il comma 5 dell'art. 30 ha previsto l'**obbligo, per i Comuni beneficiari del contributo in questione, di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019**.

Tale termine è stato successivamente differito al **31 dicembre 2019** dall'art. 15, comma 01, del D.L. 101/2019.

In seguito, l'art. 1, comma 8-ter, del D.L. 162/2019, ha disposto l'ulteriore differimento al **30 giugno 2020**, ma solamente per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine iniziale del 31 ottobre 2019 e a condizione che ciò sia avvenuto **per fatti non imputabili all'amministrazione**.

L'articolo in esame novella tale ultima disposizione prevedendo un ulteriore differimento fino al 31 ottobre 2020, ma eliminando la condizione citata.

Articolo 120

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

L'articolo 120 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

Più in dettaglio, il comma 1 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al provvedimento, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Scopo esplicito della norma è sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

Il credito d'imposta (comma 2):

- è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);

Ad esso non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall'articolo 147 del provvedimento in esame), di cui

alla legge n. 388 del 2000, e quello **annuale** di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Si ricorda che l'**articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale **compensazione dei crediti**, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Ai sensi del **comma 2**, sono compensabili, tramite **versamento unitario (F24)**, tra l'altro, i crediti e i debiti relativi alle **imposte sui redditi**, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte; - all'**imposta sul valore aggiunto**; - alle **imposte sostitutive** delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; - ai **contributi previdenziali**; - ai **premi per l'assicurazione contro gli infortuni** sul lavoro e le malattie professionali; ai tributi locali (art. 2-*bis*, comma 1, decreto legge n. 193 del 2016).

Il **comma 3** affida a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle **ulteriori spese ammissibili** o di **ulteriori soggetti aventi diritto**, oltre a quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di 2 milioni di euro.

Ai sensi del **comma 4**, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge in esame, sono stabilite le **modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta**, ai fini di quanto previsto in merito alla copertura finanziaria dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il **comma 5** chiarisce che il credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Per ulteriori informazioni sul contenuto della Comunicazione si rinvia al relativo [tema web](#).

Il **comma 6** reca la **copertura finanziaria** dell'intervento, il cui onere è stimato in 2 miliardi di euro, cui si provvede mediante le norme generali di cui all'articolo 265 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Si ricorda che l'articolo 125 del provvedimento in esame ridisciplina *ex novo* il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, in precedenza previsto dai decreti-legge n. 18 e n. 23 del 2020, i cui relativi articoli sono abrogati.

Articolo 121***(Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali)***

L'articolo 121, modificato dalla Camera dei deputati, consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di **usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica** (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto **forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi**, cedibili **ad altri soggetti**, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Durante l'esame alla Camera dei deputati:

- è stato precisato che il **credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante** e che può essere **ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**;
- è stato previsto che la trasformazione della **detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti**;
- è stata introdotta la possibilità di **esercitare** la predetta opzione in relazione a **ciascuno stato di avanzamento dei lavori**;
- sono stati precisati gli interventi per cui spetta l'agevolazione nel caso di **restauro delle facciate**;
- che nel caso di trasformazione in crediti di imposta, **non si applica il divieto** di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
- che per l'esercizio dell'opzione è possibile **avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica**.

In particolare il **comma 1** consente ai **soggetti** che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune **spese in materia edilizia ed energetica** per le quali è previsto un meccanismo di **detrazione dalle imposte sui redditi** (interventi elencati al comma 2 della norma in esame), di **usufruire di tali agevolazioni** sotto forma, **alternativamente**, di:

- un **contributo**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto**, che viene **anticipato dai fornitori** che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di **credito d'imposta**, con **facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti**. Nel corso dell'esame alla Camera è stato precisato che tale il **credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante**, che può coinvolgere più fornitori e che può essere **ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**;

- come precisato in **dalla Camera, per la cessione** di un credito d'imposta di pari ammontare, **con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti**, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti.

Durante **l'esame alla Camera** è stato inoltre **inserito un nuovo comma 1-bis**, che consente di esercitare la predetta opzione in relazione a **ciascuno stato di avanzamento dei lavori**. In particolare, per gli interventi di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l'installazione di colonnine elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento

Ai sensi del **comma 2** le norme suddette si applicano alle **spese relative agli interventi di:**

- a) **recupero del patrimonio edilizio** (di cui all'articolo **16-bis, comma 1, lettere a) e b)**, del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 16-bis si riferiscono agli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari.

In estrema sintesi tale agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Si rinvia alla [scheda dell'Agenzia delle entrate](#);

- b) **efficienza energetica** (di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia).

In sintesi, l'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Essa, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato. Condizione indispensabile per fruire dell'agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale. L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Per la maggior parte degli interventi la

detrazione è pari al **65%**, per altri spetta nella misura del **50%**. Si rinvia alla [scheda dell' Agenzia delle entrate](#) per ulteriori informazioni;

- c) **adozione di misure antisismiche** (di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* e 1-*ter* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119, alla cui scheda di lettura si rinvia).

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche il decreto legge n. 63 del 2013 ha introdotto il cosiddetto "sisma bonus", prevedendo detrazioni maggiori di quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, nonché regole più specifiche; a seconda del risultato ottenuto con l'esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l'immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all'85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires e, dal 2018, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Si rinvia altresì alla [guida dell' Agenzia delle entrate](#);

- d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti** (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160). **Nel corso dell'esame alla Camera** è stato precisato che sono inclusi anche gli interventi di cui al successivo comma 220, ovvero **i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna**, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Si veda la [scheda dell' Agenzia delle entrate](#) per ulteriori informazioni;

- e) **installazione di impianti fotovoltaici**, di cui al già richiamato articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del richiamato TUIR, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

- f) installazione di **colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** (di cui all'articolo 16-*ter* del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del provvedimento in esame).

La legge di bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale relativa alle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. In particolare, l'agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e la posa in opera delle colonnine, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Il beneficio va

ripartito in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro (articolo 1, comma 1039, della legge n. 145 del 2018, che ha introdotto il nuovo articolo 16-ter al decreto-legge n. 63 del 2013).

Le disposizioni di cui al **comma 2** si pongono esplicitamente in deroga alla **vigente disciplina che consente, per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, di cedere il credito derivante dalla detrazione**, ovvero di usufruirne come **contributo a titolo di sconto** (articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1; articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Ai sensi del **comma 3**, i crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati **in compensazione** (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e **con la stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere usfruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso**. Ad esso non si applicano i **limiti** all'utilizzo in **compensazione** (elevati a **un milione di euro** dall'articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello **annuale** di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato chiarito che le disposizioni in esame **derogano** all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che **vieta la compensazione** dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Il **comma 4** dispone che, ai fini del controllo, si applichino le **attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi**, posti in capo all'Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla **verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta** negli **ordinari termini di accertamento** (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i

crediti inesistenti: otto anni dall'utilizzo del credito ai sensi dell'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

Ai sensi del **comma 5**, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate provvede a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all' articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Il **comma 6** prevede che il recupero del predetto importo sia **effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni**. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l'applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Ai sensi del **comma 7** si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare – per effetto delle **modifiche approvate dalla Camera dei deputati – entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame** (in luogo dell'originario termine del 19 giugno 2020, trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento), il compito di definire le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato infine precisato che, per l'esercizio dell'opzione per via telematica, è consentito avvalersi anche dei **soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni**, individuati dall'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 1999, ovvero:

- a) gli **iscritti negli albi dei dottori commercialisti**, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i **soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le **associazioni sindacali di categoria** tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

- d) i **centri di assistenza fiscale** per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- e) gli **altri incaricati** individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.